



Allegato B) al n.44906 Rep. e n.33842 Racc.

STATUTO
Fondazione “ PIU’ DI UN SOGNO - ETS ”

TITOLO I

Costituzione, Denominazione, Sede e Finalità

Art.1

Costituzione, Denominazione e Sede

1.1 E’ costituita una Fondazione non a scopo di lucro denominata “Fondazione Più di un Sogno – ETS ” con sede in Zevio (VR) e potrà essere trasferita all’interno dello stesso Comune con semplice deliberazione dell’Organo Amministrativo.

1.2 La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

1.3 La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e risponde altresì alle norme del Decreto Legislativo n.117/2017 e successive modifiche ed integrazioni relative alla legislazione del Terzo Settore.

La Fondazione si impegna ad usare la locuzione ETS sia nella denominazione che in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, quando la Fondazione stessa sarà iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art.2

Finalità

2.1 La Fondazione, che non ha scopo di lucro, si propone esclusivamente finalità di solidarietà civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività nell’ambito della Regione Veneto.

2.2 La Fondazione opererà quindi per:

a) offrire assistenza sociale e socio-sanitaria e gestire servizi e interventi sanitari a tutte le persone che presentano una disabilità intesa, in un’accezione ampia, come limitazione nello svolgimento di un’attività secondo i parametri attesi di età cronologica siano essi bambini o adulti e alle loro famiglie, in proprio e/o in convenzione con enti pubblici e privati. E’ pertanto inclusa un’ampia gamma di disturbi dello sviluppo oltre alla disabilità intellettiva e alla sindrome di Down, come i disturbi dello spettro autistico, i disturbi del linguaggio e i funzionamenti intellettivi limite;

b) promuovere e organizzare attività specifiche tese al miglioramento della qualità della vita di dette persone e dei loro familiari;

c) promuovere e organizzare iniziative orientate alla facilitazione dell’inserimento nella società delle persone con disabilità nell’accezione ampia sopradescritta;

d) formare educatori, insegnanti, medici, psicologi, pedagogisti, volontari ed altri che si occupano di disabilità, anche offrendo loro la possibilità di un adeguato tirocinio;

e) elaborare, pubblicare ed editare libri, riviste, opuscoli informativi, materiali audiovisivi, testi on line per raggiungere gli scopi della Fondazione;

f) favorire e sostenere iniziative, anche di volontariato, rivolte all’assistenza verso persone con disabilità, nell’accezione ampia sopradescritta, e alle loro famiglie;

g) cooperare con le istituzioni scolastiche e sanitarie pubbliche e private per favorire una valutazione della patologia;

h) tutelare i diritti civili delle persone con disabilità, nell’accezione ampia sopradescritta, operando per la creazione di una società inclusiva ove ogni

fragilità è riconosciuta quale paradigma di miglioramento dell'organizzazione sociale, economica, culturale, lavorativa delle comunità;

i) svolgere attività di beneficenza nei casi in cui le persone disabili e le loro famiglie ne necessitano.

La Fondazione pertanto svolgerà in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art.5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117 - Codice del Terzo Settore, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni (lettera a);

- interventi e prestazioni sanitarie (lettera b);

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lettera c);

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l);

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera u);

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n.53 e successive modificazioni, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n.244 (lettera w).

La Fondazione può, con delibera del Consiglio di Indirizzo, esercitare a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalle normative di legge.

Per raggiungere gli scopi statutari di cui sopra la Fondazione potrà:

- promuovere, sostenere e/o collaborare con enti e associazioni aventi scopo analogo, affine e comunque connesso a quello della Fondazione;

- partecipare, costituire o concorrere alla costituzione di associazioni, fondazioni, enti e/o istituzioni, pubbliche e private, riconosciute o non riconosciute, nonché società e imprese sociali, le cui attività siano rivolte, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione;

- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;

- promuovere e organizzare, anche in collaborazione con altri enti, seminari, manifestazioni, convegni, incontri.

La Fondazione potrà stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti o mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie di immobili, l'accettazione di lasciti, donazioni ed eredità, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e

utili per il raggiungimento degli scopi.

La Fondazione potrà esercitare, a norma dell'art.7 del Codice del Terzo Settore e nei limiti della legislazione vigente, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con le pubbliche istituzioni.

TITOLO II

Soci e organi della Fondazione e loro poteri

Art.3

Soci fondatori, fondatori successivi e sostenitori

3.1 I soci fondatori sono coloro che hanno fondato la Fondazione.

3.2 Può divenire successivamente Fondatore, con delibera del Consiglio di Indirizzo, ogni soggetto pubblico o privato, persona fisica o giuridica che, condividendone le finalità istituzionali, concorra al patrimonio della Fondazione nelle forme e nella misura minima determinata dal Consiglio di Indirizzo ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto.

3.3 La qualifica di fondatore successivo ha durata permanente.

3.4 La qualifica di socio fondatore e di fondatore successivo potrà essere revocata nel caso di dichiarata incapacità a svolgere le normali funzioni della vita quotidiana e nel caso di condotta contraria alle leggi e all'ordine pubblico.

3.5 Ottengono la qualifica di Sostenitori le persone fisiche, giuridiche e gli enti che condividendo le finalità della Fondazione contribuiscono al perseguimento degli scopi della stessa mediante uno o più dei seguenti apporti:

- un versamento annuo nella misura che verrà determinata dal Consiglio di Indirizzo;
- realizzazione di attività di particolare rilievo;
- attribuzioni di beni materiali o immateriali;
- l'apporto gratuito e volontario della propria opera.

La qualifica di Sostenitore è deliberata dal Consiglio di Indirizzo che può deliberare la revoca di tale qualifica qualora vengano meno i requisiti di Sostenitore.

Art.4

Organi della Fondazione

4.1 Sono organi della Fondazione:

1. Il Consiglio di Indirizzo
2. L'Assemblea Generale
3. Il Comitato Esecutivo o l'Amministratore Unico;
4. Il Presidente (se nominato)
5. Il Presidente Onorario (se nominato)
6. L'Organo di Controllo;
7. il Revisore dei Conti o il Collegio di Revisione dei conti, nei casi in cui la nomina risulti obbligatoria per legge.

Tutte le cariche sono gratuite,

Tutte le cariche sono gratuite, ad eccezione di quelle di membro del Comitato Esecutivo, di Amministratore Unico, di membro degli organi di Organo di Controllo e del Collegio di Revisione dei conti e di Revisore dei Conti: con riferimento ai titolari di tali cariche sociali, il Consiglio di Indirizzo potrà stabilire l'attribuzione di un compenso nel rispetto dei limiti di cui all'art. 8, c. 3, lett. a) del Codice del Terzo settore.

Art.5

Consiglio di Indirizzo

5.1 Il Consiglio di Indirizzo è composto da tutti i Fondatori e i Fondatori successivi.

5.2 Il Consiglio d'Indirizzo determina, in conformità degli scopi statuari gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

5.3 In particolare provvede a:

- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'art. 2;
- deliberare sugli atti di gestione straordinaria, promossi in proprio o su proposta dell'Organo Amministrativo (Comitato Esecutivo o Amministratore Unico), quali, a titolo esemplificativo acquisizioni di immobili, accensione di mutui, accettazione di eredità e lasciti, nonché donazioni di notevole entità, apertura di nuovi servizi e attività di significativa entità economica;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio sociale predisposti dall'Organo Amministrativo (Comitato Esecutivo o Amministratore Unico);
- fissare i criteri per divenire Fondatori Successivi ai sensi dell'art.3 del presente statuto e procedere alla relativa nomina;
- nominare il Presidente della Fondazione ed il Vice Presidente (in caso di nomina del Comitato Esecutivo) ovvero nominare e revocare il Presidente Onorario (nel caso in cui la fondazione sia retta da un Amministratore Unico), scelti preferibilmente tra i componenti del Consiglio di Indirizzo; in ogni caso il Presidente o il Presidente Onorario (a seconda di chi viene nominato) sono componenti del Consiglio d'Indirizzo, lo presiedono e ne hanno tutte le prerogative, compreso il diritto di voto;
- nominare e revocare in ogni tempo anche i membri dell'Organo Amministrativo (Comitato Esecutivo o Amministratore Unico);
- nominare e revocare l'Organo di Controllo;
- nominare e revocare il Collegio dei Revisori dei Conti, nei casi in cui la sua nomina risulti obbligatoria per legge;
- deliberare eventuali modifiche statutarie ferme restando le finalità della Fondazione;
- deliberare in merito all'incremento del patrimonio con gli avanzi di gestione non utilizzati e non trasferiti a successivi esercizi;
- proporre l'estinzione della Fondazione e la conseguente devoluzione del patrimonio.

Art.6

Convocazione e quorum del Consiglio di Indirizzo

6.1 Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente o dal Presidente Onorario (a seconda di chi viene nominato) di propria iniziativa o su richiesta dell'Amministratore Unico (se nominato) o di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma purchè con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

6.2 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

6.3 Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti; quando delibera in materia di modifiche statuarie, di determinazione dei criteri di ammissione dei Fondatori Successivi e la loro nomina, nonché di scioglimento dell'Ente è necessario il voto favorevole del 75% (settantacinque per cento) di

tutti i componenti il Consiglio di Indirizzo.

6.4 Le riunioni sono presiedute dal Presidente, o in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente (in caso di nomina del Comitato Esecutivo) o dal Presidente Onorario (nel caso in cui la fondazione sia retta da un Amministratore Unico). In caso di assenza anche del Vice Presidente_ovvero nel caso di assenza del Presidente Onorario (nel caso in cui la fondazione sia retta da un Amministratore Unico), la riunione sarà presieduta dal Consigliere più anziano di carica istituzionale.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Art.7

Assemblea Generale

7.1 L'Assemblea dei Fondatori, dei Fondatori Successivi e dei Sostenitori è luogo di incontro, di confronto e di dibattito che riunisce Fondatori, Fondatori Successivi e Sostenitori della Fondazione; è organo consultivo della Fondazione.

7.2 Si riunisce su convocazione del Presidente ed è da questi presieduta.

7.3 In assemblea è possibile:

- a) formulare proposte al Consiglio di Indirizzo su attività da svolgere;
- b) formulare pareri consultivi su programmi ed obiettivi della Fondazione già delineati dal Consiglio di Indirizzo.

Art.8

Organo Amministrativo

8.1 La Fondazione è amministrata alternativamente da un Comitato Esecutivo composto da tre a cinque membri, compreso il Presidente e il Vice Presidente, o da un Amministratore Unico, nominati dal Consiglio di Indirizzo.

8.2 L'Organo Amministrativo, dura in carica tre anni a decorrere dalla data del suo insediamento.

8.3 I membri dell'Organo Amministrativo, compreso il Presidente o Amministratore Unico, possono essere riconfermati senza interruzione tra un mandato ed il successivo. Possono essere anche componenti del Consiglio di Indirizzo.

8.4 In caso di nomina del Comitato Esecutivo, decade dalla carica chi, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive.

8.5 Nel caso di anticipata cessazione dalla carica di un membro del Comitato Esecutivo dovrà essere nominato il sostituto dal Consiglio di Indirizzo.

8.6 Il mandato dei membri del Comitato Esecutivo nominati in sostituzione di coloro che sono anticipatamente cessati dalla carica dura sino alla scadenza naturale del Comitato medesimo.

8.7 In caso di nomina del Comitato Esecutivo, esso si riunisce su convocazione del Presidente inviata almeno 3 (tre) giorni prima o, in caso di urgenza, un giorno prima, a mezzo lettera, mail, fax o qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo, con indicazione dell'ordine del giorno. Le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto del Presidente, in caso di parità, vale doppio.

Art.9

Competenze dell'Organo Amministrativo

9.1 L'Organo Amministrativo è l'organo di gestione della Fondazione; opererà secondo le linee politico-programmatiche e gli atti del Consiglio di Indirizzo.

9.2 All'Organo Amministrativo competono tutti i poteri di ordinaria amministrazione della Fondazione, oltre al compito di formulare proposte per la gestione straordinaria da sottoporre al Consiglio di Indirizzo per l'approvazione

9.3 Compete a titolo esemplificativo all'Organo Amministrativo:

- a) amministrare il patrimonio della Fondazione;
- b) adottare ed approvare eventuali regolamenti di amministrazione e gestione, previo parere favorevole del consiglio di indirizzo;
- c) definire la struttura operativa della Fondazione;
- d) nominare il Direttore Generale della Fondazione, se ritenuto opportuno, definendone competenze ed attribuzioni, previo parere favorevole del Consiglio di Indirizzo;
- e) predisporre il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e il bilancio sociale;
- f) conferire, nelle forme di legge, deleghe speciali ad uno o più dei suoi componenti per il raggiungimento delle finalità istituzionali e per la gestione degli affari correnti;
- g) assumere/licenziare personale dipendente o conferire incarichi professionali a terzi, per la realizzazione degli scopi sociali.

Art.10

Il Presidente/Amministratore Unico

10.1 Il Presidente (in caso di nomina del Comitato Esecutivo) o l'Amministratore Unico della Fondazione è nominato dal Consiglio di Indirizzo.

10.2 Il Presidente o l'Amministratore Unico durano in carica quanto l'Organo Amministrativo e decadono al momento della cessazione dello stesso.

10.3 In caso di assenza o di impedimento del Presidente (in caso di nomina del Comitato Esecutivo), le funzioni a esso spettanti sono svolte dal Vice-Presidente, nominato dal Consiglio di Indirizzo.

10.4 Il Presidente (in caso di nomina del Comitato Esecutivo) o l'Amministratore Unico hanno la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché i poteri di firma.

Art.11

Funzioni del Presidente

11.1 Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Indirizzo e del Comitato Esecutivo della Fondazione;
- b) convocare e presiedere le adunanze dei medesimi;

Art.12

Il Presidente Onorario

Nel caso in cui il Consiglio di Indirizzo nomini un Amministratore Unico, lo stesso Consiglio di Indirizzo potrà nominare altresì un Presidente Onorario, scelto tra personalità di grande prestigio e che abbiano contribuito alla affermazione e/o allo sviluppo della Fondazione.

Il Presidente Onorario, che non ha la rappresentanza legale della Fondazione, può essere nominato anche al di fuori dei membri del Consiglio di Indirizzo.

Il Presidente Onorario dura in tale carica per tutto il mandato dell'Amministratore Unico e decade in caso di revoca o dimissioni o termine del mandato di quest'ultimo. Potrà essere revocato dal Consiglio di Indirizzo per giusta causa.

Il Presidente Onorario convoca e presiede con diritto di voto il Consiglio di Indirizzo.

Art.13

L'Organo di Controllo e L'Organo di Revisione

L'organo di controllo è nominato dal Consiglio di Indirizzo, tra soggetti che siano in possesso di adeguata competenza economico-contabile e può essere anche monocratico, al superamento dei parametri di legge di cui all'art. 30 del decreto leg.vo n. 117/2017.

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

L'organo di controllo esercita il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione e verifica trimestralmente la regolare tenuta della contabilità e dei libri dell'ente; esamina i bilanci annuali – preventivo e consuntivo - ed il bilancio dell'ente e redige una relazione di accompagnamento ai bilanci stessi.

L'organo di controllo partecipa alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione, senza diritto di voto.

L'attività svolta dall'Organo di controllo deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali dello stesso, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

L'Organo di Revisione legale dei conti è nominato dal Consiglio di Indirizzo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro, dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Il Collegio è formato da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, designato sempre dal Consiglio di Indirizzo

TITOLO III

Patrimonio, Entrate e Bilancio

Art.14

Patrimonio

14.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito dal complesso dei beni conferiti dai fondatori al momento della costituzione dell'ente e dai successivi apporti, attualmente pari ad euro 68.600,00 (sessantottomilaseicento virgola zero zero), di cui euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) da destinare alla costituzione di un fondo vincolato per la garanzia dei terzi.

14.2 Esso si incrementa per effetto:

- a) dei beni conferiti dai Fondatori e dai Fondatori Successivi e dai Sostenitori;
- b) dei conferimenti di altri enti privati e pubblici con espressa destinazione ad incremento del patrimonio
- c) di acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla Fondazione a titolo di incremento del patrimonio;
- d) lasciti e donazioni ed eredità con destinazione vincolata al patrimonio;
- e) sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- f) dei residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi.

14.3 La gestione del patrimonio e l'accettazione di eredità, legati e donazioni di notevole entità sono attribuzioni di competenza del Consiglio di Indirizzo.

14.4 E' fatto obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio esistente.

Art.15

Fondo di gestione

15.1 Costituiscono i mezzi diretti alla realizzazione degli scopi della Fondazione e al fabbisogno delle necessità gestionali:

- a) le rendite e i proventi ricavati dalla gestione del patrimonio;
- b) gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi;
- c) le altre elargizioni, anche sotto forma di contributi, provenienti dai Fondatori, dai Fondatori Successivi, dai sostenitori, da enti e da amministrazioni pubbliche ovvero dai privati;
- d) ogni altro provento conseguito in relazione allo svolgimento delle attività istituzionali;
- e) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- f) finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate.

15.2 Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all' articolo 2 del presente

Statuto.

15.3 La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e ai componenti degli organi statutari.

15.4 E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività statutarie della Fondazione.

15.5 I Fondatori e i Fondatori Successivi ed i Sostenitori possono contribuire anche con oblazioni e con prestazioni di volontariato.

Art.16

Bilancio

16.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno il Consiglio di Indirizzo deve approvare il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente.

Il Consiglio di Indirizzo deve inoltre approvare entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

16.2. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività statutarie.

16.3. Durante la vita della Fondazione, è vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale sia a soci che a terzi, come già esplicitato all'art. 15 del presente statuto.

Art.17

Albo d'Oro

17.1 Possono divenire Membri dell'Albo d'Oro della Fondazione le persone od Enti ai quali il Consiglio di Indirizzo attribuisce tale qualità in considerazione del versamento di particolari contribuzioni ovvero anche, senza versamento delle quote di cui sopra, in considerazione del fatto che, per qualità, titoli o attività, essi possano dare alla Fondazione contributo di opera o prestigio.

Art.18

Libri Sociali Obbligatori

La Fondazione, a norma degli articoli 13-14-15-17 del Decreto Legislativo n.117/2017, deve tenere le relative scritture contabili ed i seguenti libri:

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea Generale, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro del Comitato Esecutivo (in caso di sua nomina) tenuto a cura dell'organo medesimo;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale (se presenti);
- libro dell'Organo di Controllo;
- libro del Revisione Legale dei conti, se nominato.

I sopra citati libri sociali devono essere sempre a disposizione per la consultazione da parte dei membri dell'Organo di Controllo, dei Fondatori e dei Fondatori Successivi e dei Sostenitori, con un preavviso scritto di almeno 15 (quindici) giorni all'organo tenuto alla cura.

Art.19

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della Fondazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità e devono essere inseriti in un apposito registro.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Essi svolgono la propria opera e vengono appositamente registrati in conformità a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117).

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo Amministrativo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art.17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e successive modifiche ed integrazioni.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

La Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91 ed ai sensi dell'art 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art.20

Lavoratori

La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi e secondo le previsioni dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni.

I rapporti tra la fondazione e i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da eventuale apposito regolamento adottato dalla fondazione.

Art.21

Bilancio sociale e informativa sociale

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono maggiori di 100.000,00 (centomila virgola zero zero) euro annui (salvo diverse ed ulteriori disposizioni di legge) la Fondazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono maggiori di 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) di euro annui (salvo diverse ed ulteriori disposizioni di legge) la Fondazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

TITOLO IV

Durata ed estinzione

Art.22

Durata

22.1. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

22.2. La Fondazione si estingue:

a) per decisione dell'autorità competente, anche su eventuale proposta del Consiglio di Indirizzo, secondo le modalità di cui all'art. 27 C.C. quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi o per le altre cause di cui all'art. 27 C.C.

22.3. In caso di estinzione della Fondazione per qualsiasi causa:

a) verranno nominati uno o più liquidatori dall'organo amministrativo, ovvero in

caso di sua impossibilità o inattività, dal presidente del tribunale competente su istanza di qualsiasi interessato;

b) il patrimonio residuo, dopo l'esaurimento della liquidazione, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico di cui all'art.45 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117), ad altri enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dall'art.9 del D. Lgs. 117/2017, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.23

Rinvio

23.1 Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si farà riferimento alle norme del D. Lgs n.117/2017 e successive modificazioni e interventi (Codice degli Enti di Terzo Settore) e, in quanto compatibili, alle norme del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Art.24

Clausola Compromissoria

24.1 Su controversie nascenti dall'interpretazione del presente Statuto e/o da rapporti tra Soci o del socio con la Fondazione, ciascun Socio è tenuto a rimettere ogni decisione a un arbitrato amichevole compositore, nominato in accordo tra le parti interessate alla controversia. Il Collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri, uno nominato dalla parte che ha avviato la controversia, l'altro dalla controparte, il terzo dai due arbitri nominati dalle due parti, che presiederà il collegio.

24.2 Il collegio arbitrale è mandatario delle parti a tutti gli effetti e svolge il proprio incarico senza formalità di procedura, con l'obbligo di assicurare l'esercizio del diritto di contraddittorio. In caso di disaccordo fra le parti sulla scelta del terzo arbitro lo stesso sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Verona.

Art.25

Norme Transitorie e finali

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

F.to Alberto Zendrini

F.to Emanuele De Micheli Notaio (L.S.N.)